# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma — Venerdì 29 aprile — Numero 101

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» » a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

# PARTE

## Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia



Legge 7 aprile 1921, n. 513, *concernente la istituzione di una scuola superiore di chimica industriale in Bologna.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 27 settembre 1919 tra il prefetto della provincia di Bologna in rappresentanza del Governo e gli Enti locali ed i privati oblatori della regione emiliana relativa alla costituzione di un Consorzio, che è eretto in Ente morale per la istituzione di una scuola superiore di chimica industriale nella R. Università e nella R. scuola di applicazione per gli ingegneri in Bologna.

La convenzione anzidetta s'intende modificata, in conformità di regolari deliberazioni prese dagli Enti interessati, per effetto delle quali, fermo restando in ogni altra sua parte il contenuto della convenzione stessa i contributi annui per il mantenimento della scuola sono stabiliti come appresso:

Comune di Bologna, L. 16.000;
Provincia di Bologna, L. 8000;
Officina comunale del gas di Bologna, L. 12.000
Provincia di Ferrara, L. 4000;
Camera di commercio e industria di Bologna, L. 4.000;
Comune di Imola, L. 2000;
Collegio Comelli, L. 1000;
Società bolognese di elettricità, L. 2000;

somme che saranno versate nelle casse dello Stato.

Art 2.

L'onere annuo dello Stato per il mantenimento della scuola anzidetta determinato nella convenzione su citata in L. 25 000 è elevato a L. 38.100 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1920-921 al 1945-946.

Art. 3.

La scuola superiore di chimica industriale in Bologna rilascerà il diploma di laurea di ingegnere chimico e quello di dottore in chimica industriale.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno disposte le necessarie variazioni al bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Regio decreto-legge 20 marzo 1921, n. 475,** *che reca provvedimenti per il personale dei Convitti nazionali.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 luglio 1908, n. 412;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Veduto il regolamento 24 marzo 1912, n. 1101;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1919 sono soppressi i dieci posti di ruolo di vice economo nei Convitti nazionali stabiliti dalla tabella organica annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 412.

Le norme fissate dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 412, per la nomina dei vice economi saranno applicate per la nomina degli economi. Gli attuali vice economi conserveranno *ad personam* il loro grado ed ufficio.

Art. 2.

Il disposto dei commi *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774, è abrogato e cessa di avere effetto per ciò che riguarda i concorsi ai posti vacanti di vice rettore, economo e istitutore nei Convitti nazionali, ed ai posti vacanti nel personale di segreteria e subalterno degli Istituti di istruzione media e normale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 510,** *che proroga i poteri della Commissione per l'esame delle controversie in materia di appalti e forniture dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1788, del 14 ottobre 1917, che istituì presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione per l'esame delle controversie relative a richieste di compensi o di indennizzi in dipendenza della gestione di appalti o di forniture all'Amministrazione delle poste, telegrafi e dei telefoni per le perdite derivanti dallo stato di guerra;

Veduto il Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che stabilisce le norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Veduto il parere in data 19 febbraio 1921, della Commissione Reale per la revisione della legislazione di guerra e la sistemazione legislativa nelle nuove provincie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi con decreto Luogotenenziale numero 1788, del 14 ottobre 1917, è conservata in carica sino a quando dureranno le condizioni eccezionali che ne motivarono la istituzione colle funzioni di cui all'art. 1 del predetto decreto per le controversie pendenti e future, come per quelle relative alle richieste e in dipendenza delle gestioni stesse ivi contemplate per le perdite avveratesi come conseguenza della guerra.

Con decreto Reale sarà fissata la data, in cui la Commissione cesserà dalle sue funzioni.

Mediante decreto Ministeriale sarà provveduto al riordinamento della Commissione stessa per modo che rimangano a farne parte il sottosegretario di Stato, presidente, un consigliere di Stato, vice presidente, un consigliere della Corte dei conti, un avvocato erariale il direttore generale competente, il capo della divisione trasporti postali, membri, ed il segretario.

Art. 2.

I soprapprezzi già assegnati dal Ministero delle poste e dei telegrafi agli accollatari dei trasporti postali, esclusi i servizi automobilistici concessi dal Ministero dei lavori pubblici, avranno vigore sino a quando, a giudizio dell'Amministrazione, permarranno le eccezionali condizioni che li hanno motivati.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — VASSALLO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

**Regio decreto 10 aprile 1921, n. 422,** *che approva il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, relativo alla istituzione dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 24 del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

## REGOLAMENTO
per l'esecuzione del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

TITOLO I.

### Amministrazione dell'Opera di previdenza. Contabilità

Art. 1.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Opera di previdenza, ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio direttamente, o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento degli assegni vitalizi, dei sussidi, delle borse di studio e al collocamento degli orfani nei convitti.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.

Art. 3.

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del ministro del tesoro.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante dell'Opera di previdenza, riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse dell'Opera di previdenza, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi del risparmio postale.

Detto conto è addebitato delle somme di cui la Direzione generale degli Istituti di previdenza successivamente dispone sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusta il successivo articolo 9, nell'interesse dell'Opera di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

Le Delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale esplicano la loro funzione anche per ciò che riguarda la gestione dell'Opera.

Art. 6.

I beni immobili che pervengono all'Opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione o a trattativa privata, entro il ter-

mine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge, qualora non possano essere adibiti a Istituti di educazione e di istruzione o a scuole professionali.

In attesa della utilizzazione o dell'alienazione possono essere affittati per un tempo non maggiore di un triennio.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita; delibera inoltre sulle permute e sugli affitti degli immobili e sull'istituzione dei convitti.

Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al ministro del tesoro l'approvazione dei contratti.

L'Opera di previdenza può giovarsi degli Uffici tecnici di finanza e di quelli del Genio civile per la costruzione, per le riparazioni e per quanto altro occorra per gli immobili di sua proprietà.

Art. 7.

I beni mobili infruttiferi, che non siano utilizzabili per gli Istituti e per le scuole di cui al primo comma dell'art. 6, sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8

Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, la quale emetterà un vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale a favore della Cassa Depositi e prestiti per conto dell'Opera di previdenza.

Art. 9

I fondi dell'Opera di previdenza, che non risultino necessari per far fronte alle spese, sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale degli Istituti di previdenza fa le sue proposte per gli impieghi.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'Opera:

1° in acquisto o costruzione di edifici da mettersi a disposizione degli istituti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani di impiegati;

2° in prestiti agli istituti stessi per provvedere alla costruzione o all'acquisto di edifici e all'impianto ed all'arredamento di convitti;

3° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi all'Opera di previdenza.

Art. 10.

Il rendiconto dell'amministrazione dell'Opera di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, dopo parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima.

Art. 11.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, nelle situazioni periodiche dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione dell'Opera di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

Art. 12.

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'Opera di previdenza, in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed in quelli sulle pensioni civili dello Stato.

## TITOLO II.

## Iscrizione all'Opera di previdenza. Contributi degli iscritti

Art. 13.

Sono iscritti all'Opera di previdenza gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente, ai quali sia assicurato un trattamento di pensione in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle sue successive modificazioni, od in base a speciali disposizioni di legge, nonchè gli impiegati civili di ruolo assunti in servizio dal 1° ottobre 1919 in poi, per il cui trattamento di riposo è fatta riserva di provvedere giusta l'art. 23 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.

È pure iscritto all'Opera di previdenza, per l'art. 15 del Regio decreto 5 ottobre 1919, n. 1792, tutto il personale di ruolo della Real Casa.

Art. 14.

Entro il mese di luglio di ogni anno le Ragionerie delle Amministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di mandato diretto sulla tesoreria centrale a favore dell'Opera di previdenza, il versamento della somma rappresentante l'importo complessivo della ritenuta 0,50 per cento, sull'ammontare degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli stipendi al personale dipendente.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Opera di previdenza per il contributo di cui sopra è fatto dalle competenti Ragionerie delle Amministrazioni dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, in base ai pagamenti di stipendi contabilizzati dalle tesorerie. Le somme risultanti versate in più per un esercizio, sono compensate in occasione dei versamenti relativi agli esercizi successivi.

Nella stessa epoca e nello stesso modo le Ragionerie suddette provvedono a versare la somma destinata all'Opera di previdenza per concessione di sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati.

Art. 15.

Parimenti con mandati diretti sulla tesoreria centrale a favore dell'Opera, le competenti Ragionerie provvedono mensilmente al versamento delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari presi a carico del personale delle relative Amministrazioni centrali.

Le Delegazioni del tesoro provvedono a versare alla fine di ogni mese, mediante vaglia del tesoro a favore dell'Opera di previdenza, le somme trattenute allo stesso titolo sugli stipendi del personale delle Amministrazioni provinciali.

Art. 16.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le trattenute del 2 per cento eseguite sugli assegni variabili pagati nel mese in un unico vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e lo inviano per mezzo delle Delegazioni del tesoro alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Quando gli assegni pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione o su altri fondi speciali siano contabilizzati al lordo le sezioni di tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera di previdenza a norma del comma precedente, e i funzionari delegati vi provvedono mediante vaglia postali di servizio intestati al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza, per conto dell'Opera di previdenza, alla quale i vaglia stessi debbono essere inviati. Le ricevute dei vaglia saranno allegate ai rendiconti.

Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'Opera di previdenza deve essere versato a cura delle Ragionerie centrali

Art. 17.

Le Amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta 2 per cento, effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente, alla fine di ogni anno mediante unico mandato diretto, sulla tesoreria centrale.

Art. 18.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza esercita la sorveglianza sulla riscossione delle entrate.

Art. 19.

Alla ritenuta alla quale, per l'art. 13 del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, è stato assoggettato tutto il personale di ruolo della Real Casa, sono sostituite le ritenute di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Il provento di tali ritenute sarà versato, alla fine di ogni semestre, dal Ministero della Real Casa, mediante vaglia postali di servizio intestati al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per conto dell'Opera di previdenza, alla quale i vaglia stessi debbono essere inviati.

TITOLO III.

## Assegni vitalizi

CAPO I.

### Delle domande per ottenere gli assegni vitalizi.

Art 20

L'assegno vitalizio alle persone di famiglia dell'iscritto viene conferito, nell'ordine di precedenza stabilito dall'art 6 (n. 2 e seguenti) del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, ai superstiti che alla data della morte dell'iscritto posseggano tutti i requisiti richiesti dall'articolo medesimo.

I superstiti indicati in ciascuno dei paragrafi di detto articolo sono esclusi dall'assegno vitalizio, qualora l'assegno vitalizio o la pensione siano stati conferiti ai superstiti indicati nei paragrafi precedenti, o qualora alla morte dell'iscritto esistessero superstiti, indicati nei paragrafi precedenti, aventi diritto all'assegno vitalizio o alla pensione.

Possono invece domandare l'assegno vitalizio, quando sia stato negato ai superstiti che li precedono, con deliberazione divenuta definitiva, o quando dimostrino che coloro che li precedono non posseggono i requisiti richiesti per ottenere l'assegno vitalizio o la pensione.

Qualora venga a cessare l'assegno vitalizio conferito ai superstiti dell'iscritto, non può farsi luogo a nuova concessione a favore di altro superstite.

Art 21.

Per domandare l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare, direttamente, o per mezzo dell'Amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, i documenti indicati, a seconda dei casi, dall'art. 22 all'art. 32, compresi nell'elenco seguente, tutti esenti dalle tasse di bollo:

1° istanza nella quale si debbono indicare le generalità e la qualifica dell'impiegato, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale;

2° atto di morte dell'impiegato;

3° atto di matrimonio dell'impiegato;

4° atti di nascita di tutti i richiedenti;

5° atto di morte della moglie dell'impiegato;

6° atto di matrimonio delle orfane o delle sorelle dell'impiegato vedove.

7° atto di morte del marito delle orfane o delle sorelle vedove:

8° atto di matrimonio dei genitori dell'impiegato;

9° atto di morte del padre dell'impiegato;

10° atto di morte della madre dell'impiegato;

11° certificato di stato libero o vedovile delle figlie o delle sorelle dell'impiegato;

12° verbale per la nomina del tutore;

13° decreto con il quale eventualmente la Corte dei conti ha liquidato l'assegno ai richiedenti;

14° certificato di nullatenenza rilasciato dal sindaco e vidimato dal pretore;

15° certificato dell'agenzia delle imposte comprovante la inesistenza di redditi o l'ammontare di essi;

16° un certificato municipale da rilasciarsi in base alle risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe o sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dall'impiegato, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio con la data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

17° un certificato municipale, che può essere unito al precedente, da rilasciarsi sulla conforme attestazione di tre testimoni, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la vedova dell'impiegato sentenza di separazione personale per sua colpa, e, quando fosse stata pronunziata, se fu resa definitiva e inoltre se, posteriormente alla separazione, i coniugi convissero insieme;

18° un certificato municipale, da rilasciarsi in base alle risultanze dello stato civile e di anagrafe o sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

*a)* lo stato di famiglia dell'impiegato alla data della sua morte, compresi i figli maggiorenni, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'impiegato, con la data di nascita e la professione di ogni singola persona e, per ciascuna donna, se nubile, vedova o coniugata;

*b)* se i richiedenti l'assegno vitalizio siano stati a carico dell'impiegato negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio;

*c)* se ed in quale misura essi godano assegni o pensioni a carico di Enti pubblici;

19° un certificato del medico comunale dal quale risulti se il richiedente sia inabile al lavoro per difetti fisici o mentali, che dovranno essere specificati.

Art. 22.

L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata prima di avere maturato il diritto alla pensione, deve inviare i documenti di cui ai nn. 1, 4 e 13 dell'art. 21.

Art. 23.

La vedova dell'iscritto deve inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17 dell'art. 21.

Art. 24.

La vedova con orfani e orfane nubili, minorenni, avuti dal matrimonio coll'iscritto, deve inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17 dell'art. 21.

Art. 25.

Gli orfani e le orfane nubili privi anche di madre e minorenni debbono inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16 dell'art. 21.

Art. 26.

Gli orfani e le orfane nubili, minorenni, di impiegata iscritta debbono inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 13, 16 dell'art. 21 e, se privi di ambedue i genitori, anche quello di cui al n. 12 e l'atto di morte del padre.

Art. 27.

La vedova con orfani e orfane nubili, minorenni, avuti dal matrimonio con l'iscritto, e gli orfani e le orfane nubili, minorenni di precedente matrimonio del marito, debbono inviare:

la prima, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17 dell'art. 21;

i secondi, i documenti di cui ai numeri 1, 3 (delle prime nozze) 4, 5, 12, 13 dell'art. 21.

Art. 28.

Gli orfani maggiorenni, inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, nullatenenti e che siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio, debbono aggiungere ai documenti indicati negli articoli 24 e 25 i documenti di cui ai numeri 14, 15, 18 e 19 dell'art. 21.

Art. 29.

Le orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione dal servizio dell'iscritto, nullatenenti e che siano state a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18 dell'art. 21.

Art. 30.

La madre dell'iscritto, vedova, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stata a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 19 dell'art. 21.

Art. 31.

Il padre dell'iscritto, vedovo, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 8, 10, 14, 15, 18, 19 dell'art. 21.

Art. 32.

I fratelli e le sorelle, nubili o vedove, dell'iscritto, inabili al lavoro, nullatenenti e che siano stati a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (per i minorenni), 14, 15, 18, 19 dell'art. 21.

Art. 33.

Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 34.

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, titolo III, del Codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte deve presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 35.

A richiesta dell'Opera di previdenza, i Ministeri inviano lo stato autentico di servizio, redatto nel modo indicato al n. 3 dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, e forniscono le notizie e i documenti necessari che sono in loro possesso, per l'accertamento del diritto all'assegno vitalizio dei richiedenti, la Corte dei conti, l'Ufficio pensioni di guerra e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicano le liquidazioni di assegni ordinari, di privilegio o di guerra a favore di coloro dai quali sia stato domandato, o ai quali sia stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza.

CAPO II.

## Liquidazione e pagamento degli assegni vitalizi

Art. 36.

Il servizio valutabile per la liquidazione degli assegni vitalizi è quello che, in base alle leggi sulle pensioni civili, è ritenuto valido per determinare la misura della pensione.

I servizi prestati con iscrizione ad altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono valutabili soltanto quando il cumulo sia ammesso dalle disposizioni di legge che regolano la liquidazione delle pensioni civili.

Art. 37.

Nessun assegno vitalizio è dovuto dall'Opera di previdenza per gli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, nè per le loro famiglie, neanche quando essi risultino successivamente iscritti ad altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 38.

Il servizio prestato dal personale di ruolo dell'Amministrazione della Real Casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio, con le medesime norme con le quali viene computato dall'Amministrazione della Real Casa agli effetti della pensione.

Art. 39.

Nel caso di applicazione del terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, l'annualità vitalizia corrispondente all'indennità percepita dalla vedova con figli è quella che si ottiene dalla trasformazione dell'indennità in annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base alle tabelle approvate con R. decreto 27 maggio 1920, n. 759, e si detrae soltanto sino a che permanga il diritto della vedova stessa.

Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote di indennità percepite dagli orfani si ottengono trasformando le singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciascun orfano, in base alle tabelle approvate con R. decreto 27 maggio 1920, n. 759, e si detraggono rispettivamente per ciascun orfano sino a che permanga il diritto di ognuno di essi.

In ogni caso l'assegno vitalizio dovuto alla vedova con figli, anche dopo eseguita la detrazione prevista dal citato art. 7, non può essere inferiore, sino dalla decorrenza dell'assegno, a quanto spetterebbe agli orfani se venisse a morire anche la madre, e l'assegno vitalizio dovuto ai gruppi di orfani soli non può essere inferiore a quello che spetterebbe agli orfani superstiti al diminuire del numero dei compartecipi.

Art. 40.

Nel caso di cui al penultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, le annualità alle quali ha diritto la vedova, con figli da lei avuti dal matrimonio con l'iscritto, si calcolano

in base all'assegno vitalizio al quale avrebbe avuto diritto se non avesse avuto figli, valutato nei modi stabiliti all'articolo anzidetto.

Agli orfani la cui madre si rimariti, o la cui madre sia stata separata legalmente per di lei colpa, spetta l'assegno vitalizio in misura pari a quello spettante ad orfani privi di ambedue i genitori.

Art. 41.

Quando l'indennità sia stata ripartita nei modi di cui all'art. 106 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per stabilire il massimo dell'assegno vitalizio, si detrae l'annualità di cui all'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, corrispondente alla quota di indennità percepita, separatamente per la parte relativa alla vedova e per quella relativa agli orfani.

Il minimo di L. 600 dell'assegno vitalizio, nel caso di cui al n. 4 dell'art. 8 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, deve essere ripartito per L. 400 a favore della vedova e per L. 200 a favore degli orfani.

Art. 42.

Qualora l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano conseguito il diritto alla indennità per una sol volta da parte della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali in base alle disposizioni del R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, del R. decreto 1° agosto 1913, n. 1543, o di altre speciali disposizioni, l'assegno vitalizio non può superare il massimo stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, numero 219, tenuto conto dell'annualità vitalizia corrispondente a tale indennità.

Art. 43.

La riversibilità dell'assegno vitalizio già liquidato all'iscritto si effettua in base all'assegno vitalizio teorico spettante all'iscritto medesimo, senza tener conto della detrazione dell'annualità relativa all'indennità percepita dall'iscritto, e fermi restando i minimi di cui al 2° comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 44.

Qualora il beneficiario di un assegno vitalizio conferito dall'Opera di previdenza ottenga in seguito, per il medesimo servizio, se si tratti d'iscritto, o per la medesima relazione di parentela con l'impiegato, se si tratti di superstite di iscritto, la liquidazione della pensione dalla Corte dei conti, dal Comitato per le pensioni di guerra, o dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, o la concessione di una pensione in virtù di legge speciale, l'Opera sospende ogni pagamento, e le rate di assegno vitalizio già da essa pagate, dalla decorrenza della pensione, si considerano corrisposte a titolo di anticipo per conto dello Stato o della Cassa nazionale predetta.

Questi Enti provvedono in tal caso al ricupero di quelle rate con le norme per ricupero degli acconti sulle pensioni dello Stato e curano il versamento all'Opera di previdenza delle somme così ricuperate.

Art. 45.

L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipendenza della guerra, al quale sia conferita la pensione più favorevole ai termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, non può liquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già stato conferito deve essere effettuato il ricupero nei modi di cui al precedente articolo.

Nessun onere può gravare sull'Opera di previdenza a causa della liquidazione della pensione di guerra agli iscritti o ai loro superstiti.

Art. 46.

La madre o il padre si ritengono inabili al lavoro quando per infermità siano impossibilitati a dedicarsi a lavoro proficuo in relazione alle normali loro occupazioni; i figli maggiorenni, i fratelli e le sorelle si ritengono inabili quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro.

Art. 47.

I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio, debbono provare di essere nelle condizioni di cui al precedente articolo, e che le infermità o le lesioni preesistevano alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 48.

Se a giudizio dell'Amministrazione dell'Opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio, anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio. Da tale visita possono essere dispensati i superstiti che abbiano superato l'età di anni 60.

Art. 49.

Il medico militare incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da esso rilevati;

2° dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi;

3° il tempo a cui risale l'invalidità.

Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa potrà essere eseguita da un Collegio di medici militari in attività di servizio, a spese dell'Opera di previdenza, o dal medico provinciale, la cui visita è gratuita quando abbia luogo nella città di sua ordinaria residenza.

Art. 50.

Le riduzioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto de compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

Art. 51.

Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta in base alle leggi sulle pensioni, per il calcolo del massimo stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, si deve attendere la liquidazione di detta indennità.

Qualora però l'assegno vitalizio teorico non superi il minimo di cui al secondo comma di detto articolo, tale minimo è conferito anche prima che sia liquidata l'indennità.

Nel caso di cui al primo comma del precedente articolo gli interessati possono richiedere che sia intanto loro corrisposto, come acconto sull'assegno vitalizio che dovrà essere loro conferito, il minimo di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 52.

Quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio è conferito per metà alla vedova e per l'altra metà in parti uguali ai figli che ne abbiano diritto, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto al figlio.

L'assegno vitalizio è assegnato in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipi.

Art. 53.

Quando venga a risultare che i congiunti di cui ai nn. 4, 5 e 6

dell'art. 6 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico di Enti pubblici, l'assegno vitalizio concesso dall'Opera di previdenza viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

Art. 54.

Su proposta dell'Opera di previdenza gli assegni vitalizi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione nel loro importo iniziale e nelle successive loro variazioni ai sensi di legge.

In esecuzione della deliberazione anzidetta la Direzione generale degli Istituti di previdenza emette apposito decreto per il conferimento degli assegni vitalizi, facendovi risultare l'importo iniziale dell'assegno vitalizio e le successive variazioni.

Il decreto viene consegnato agli interessati per mezzo del sindaco del Comune designato nella domanda.

Il sindaco se ne fa rilasciare ricevuta dagli interessati, autenticandone le firme, e la trasmette alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 55.

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 56.

I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna del decreto o della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per la Direzione generale degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale degli Istituti di previdenza può farsi rappresentare dalla R. Avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4501.

Art. 57

Finchè le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della Corte dei conti, l'Opera di previdenza pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base della liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario al pagamento delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'Opera di previdenza alla restituzione eventuale delle quote di assegno vitalizio pagate in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 20 il pagamento dell'assegno vitalizio rimane sospeso sino a quando non sia divenuta definitiva la deliberazione di conferimento, la quale deve essere notificata, al domicilio indicato dagli interessati, anche ai superstiti che li precedono nell'ordine di cui all'art. 6 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 58.

Al pagamento degli assegni vitalizi si provvede con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni degli Istituti di previdenza, esso viene effettuato a rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono, previa presentazione di un certificato di esistenza in vita di tutti i beneficiari, dal quale inoltre deve risultare che le superstiti conservano lo stato nubile o vedovile. Le frazioni di centesimo che risultino dalla liquidazione di ciascuna rata, sono trascurate, e l'importo di ogni rata è arrotondato di cinque in cinque centesimi secondo le norme vigenti.

I titoli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale per conto dell'Opera di previdenza sono contabilizzati secondo le norme contenute negli articoli 502 e seguenti delle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

Art. 59.

Il legale rappresentante di orfani minorenni che abbiano diritto a conseguire un assegno vitalizio da parte dell'Opera di previdenza, può richiedere, nella domanda di concessione dell'assegno, che l'assegno stesso sia trasformato in dotazione di studio agli orfani, limitata al periodo di età compreso fra i 6 anni compiuti e i 18 anni compiuti.

In tal caso l'ammontare complessivo delle rate mensili di assegno vitalizio relative ad ogni singolo orfano per le età anteriori ai 6 anni o posteriori ai 18 anni compiuti, è ripartito in tante mensilità supplementari eguali per tutto il periodo di età relativo all'orfano considerato, comprese in detti limiti di età, da aggiungersi all'importo mensile dell'assegno vitalizio.

La trasformazione è concessa con la deliberazione di conferimento dell'assegno vitalizio ed è irrevocabile.

Quando posteriormente all'avvenuta trasformazione taluno degli orfani ottenga il ricovero in Convitto, la riduzione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 11 del decreto legge 26 febbraio 1920, n. 219, non si applica alle mensilità supplementari risultanti dalla trasformazione delle rate anteriori ai 6 o posteriori ai 18 anni di età.

## TITOLO IV.

## Ricovero, educazione ed istruzione degli orfani

### CAPO I.

### Delle domande per il ricovero o per le borse di studio.

Art. 60.

Nel mese di giugno di ogni anno l'Opera di previdenza pubblica nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti in Convitti di istruzione e di educazione, che si prevede possano essere disponibili per l'anno scolastico successivo.

Art. 61.

Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse debbono essere presentate entro il 31 agosto all'Opera di previdenza, corredate di tutti i documenti.

Nella domanda deve essere specificato se l'orfano concorre per l'uno o per l'altro dei benefici e quali corsi di istruzione intenda seguire.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tali domande non oltre il mese di ottobre.

Art. 62.

Alle domande per una borsa di studio o per il ricovero gratuito di orfani di iscritti, morti in attività di servizio, ai quali sia già stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza, debbono essere uniti:

1. Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

*a)* la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi;

*b)* se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato od assistito a cuno degli orfani.

2. Un certificato rilasciato dalle autorità scolastiche dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami della più recente ses-

sione per i concorrenti che abbiano oltrepassato il settimo anno di età.

3. Un certificato dell'agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti dalle persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 1.

4. Un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano, qualora questi domandi il ricovero.

Art. 63.

Per il concorso ad una borsa di studio o al ricovero gratuito di orfani di impiegati civili di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 e di iscritti morti in attività di servizio, non provvisti di assegno vitalizio dall'Opera di previdenza, debbono essere inviati i documenti indicati nell'art. 21 ai nn. 1, 2, 3, 4, 13 e nell'art. 62. Gli orfani di ambedue i genitori aggiungeranno a questi documenti quelli indicati ai nn. 5 e 12 dell'articolo 21.

Art. 64.

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, bandito in ciascun anno, per un posto gratuito o per una borsa. Ne possono partecipare due, dando la preferenza al maggiore di essi, se gli orfani minorenni siano più di 5, ovvero siano privi di ambedue i genitori.

Art. 65.

Le graduatorie di cui negli articoli 63, 74 e 76 hanno vigore per occupare i posti nei convitti e per ottenere le borse di studio disponibili entro il 31 ottobre dell'anno in cui il concorso è stato bandito.

I concorrenti rimasti esclusi dal beneficio non hanno alcun diritto di preferenza nei concorsi degli anni successivi e per parteciparvi debbono possedere i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso.

CAPO II.

## Ricovero nei convitti

Art. 66.

L'Opera di previdenza provvede al ricovero degli orfani in convitti, dove possano frequentare le scuole elementari, le scuole medie o professionali, tenendo conto, per quanto sia possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

Art. 67.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compiuto i dieci anni debbono essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 68.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente in due distinte graduatorie, secondo le quali sono assegnati i posti, nel seguente ordine di preferenza:

1° orfani di ambedue i genitori, privi di pensione;
2° orfani di padre impiegato, privi di pensione;
3° orfani di madre impiegata, privi di pensione;
4° orfani di ambedue i genitori, con pensione;
5° orfani di padre impiegato, con pensione;
6° orfani di madre impiegata, con pensione.

I concorrenti di ciascuna di queste sei categorie sono graduati fra di loro con preferenza a quelli appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni.

A parità di numero la graduatoria è determinata tenendo conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

Gli appartenenti a gruppi di orfani minorenni di condizioni economiche disagiatissime, possono avere la preferenza su quelli dei gruppi più numerosi della medesima categoria.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati rispettivamente nelle due graduatorie di cui al primo comma, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro in altre sei categorie simili alle precedenti, con le stesse norme sopra indicate.

Quando sono ammessi ai concorsi per il ricovero o per le borse di studio banditi nello stesso anno, due orfani della stessa famiglia che non ha mai avuto alcun beneficio, il minore è graduato con gli orfani di cui al precedente comma.

Con norme analoghe a quelle di cui ai due commi precedenti, sono graduati successivamente i concorrenti appartenenti a famiglie che hanno ottenuto i benefici per un maggior numero di orfani.

Art. 69.

L'orfano ammesso deve, salvo giustificato motivo, recarsi in Convitto non oltre un mese dalla ricevuta partecipazione dell'ammissione, altrimenti decade dalla concessione.

L'accettazione in Convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del Convitto.

Art. 70.

La riduzione di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, si opera dal 1° giorno del secondo mese dopo quello d'ingresso in Convitto dell'orfano e con eguale decorrenza si effettua il ripristino della quota di assegno vitalizio o di pensione dovuta all'orfano dimesso dal Convitto.

Per gli orfani provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, ammessi in Convitto, l'Opera dà immediato avviso all'Ufficio centrale delle pensioni o all'ufficio pagamenti delle pensioni di guerra per le eventuali riduzioni a' sensi dell'art. 11 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Le quote delle pensioni ridotte debbono essere versate all'Opera di previdenza per cura degli uffici citati nel comma precedente.

Art. 71.

La permanenza in Convitto non può durare oltre il 18° anno di età, salvo concessione speciale del Consiglio d'amministrazione per gli orfani meritevoli che non abbiano compiuto il corso di studi e purchè la permanenza sia consentita dai regolamenti del relativo Convitto.

La permanenza in Convitto cessa per gli orfani che se ne rendano indegni per cattiva condotta o che non siano promossi alla classe superiore, salvo al Consiglio d'amministrazione di consentire, sentito il parere del rettore del Convitto, e in particolari circostanze, che l'orfano ripeta una sola classe nel corso elementare ed una classe in ciascuno dei corsi di istruzione media.

Il Consiglio d'amministrazione delibera, entro il mese di ottobre, a quali degli orfani che non siano stati promossi per la prima volta possa concedersi di ripetere la classe, a quali sia opportuno far frequentare altri corsi di istruzione.

Gli orfani che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente e siano nuovamente riprovati durante lo stesso corso debbono abbandonare il Convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami di riparazione, senza che debba essere presa in proposito speciale deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

CAPO III.

## Borse di studio

Art. 72.

Le borse di studio sono conferite esclusivamente per compiere il

corso degli studi medi, di quelli professionali, o di quelli di istruzione superiore, per il quale sono accordate.

Art. 73.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggano almeno il diploma di maturità e non siano per più di due anni in ritardo con gli studi, tenuto conto della età prescritta per l'inizio del corso di istruzione elementare obbligatorio.

Gli orfani già forniti dall'Opera di previdenza di posto gratuito in Convitto, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

*a)* che, siano stati dimessi su parere del sanitario del Convitto;

*b)* che, abbiano raggiunto il limite di età stabilito per l'uscita dal Convitto, ma senza loro colpa non abbiano terminato il corso di istruzione media;

*c)* che, dimostrino speciale vocazione per studi che non si possano compiere nei Convitti dove l'Opera di previdenza colloca gli orfani;

*d)* che, ultimati in Convitto i corsi di istruzione media, intendano intraprendere quelli di istruzione superiore.

I beneficiari di una borsa di studio, che abbiano compiuto il corso di istruzione media o professionale, possono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi di istruzione superiore.

Art. 74.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati in una unica graduatoria, secondo la quale sono assegnate le borse, nel seguente ordine di preferenza:

1° orfani senza pensione;

2° orfani con pensione.

I concorrenti di un medesimo ordine sono graduati dall'Opera di previdenza in ragione di merito in base alla condotta, al profitto e alla corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, con esclusione di quelli i quali non abbiano tenuto buona condotta, o per i quali si possa ritenere che non potrebbero superare gli studi che intendono seguire.

A parità di merito i concorrenti sono graduati dando la preferenza:

*a)* agli orfani di ambedue i genitori;

*b)* agli orfani di padre impiegato;

*c)* agli orfani di madre impiegata

I concorrenti appartenenti a ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, sono graduati tra di loro con i medesimi criteri stabiliti dall'art. 68 per gli orfani appartenenti a ciascuna delle sei categorie ivi indicate.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati nella graduatoria di cui al primo comma, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro in altri due ordini, di tre categorie ciascuno, simili ai precedenti, con le stesse norme sopra indicate.

Quando sono ammessi ai concorsi per il ricovero e per le borse di studio banditi nello stesso anno due orfani di una stessa famiglia che non ha mai avuto alcun beneficio, il minore è graduato con gli orfani di cui al precedente comma.

Gli orfani indicati nel secondo e nel terzo comma dell'art. 73 sono collocati nella prima o nella seconda parte della graduatoria sopra citata a seconda che appartengano a famiglia che non abbia o a famiglia che abbia ottenuto per altro figlio un posto o una borsa di studio.

Con norme analoghe a quelle di cui nei commi precedenti saranno graduati successivamente i concorrenti appartenenti a famiglie che hanno ottenuto i benefici per un maggior numero di orfani.

Art. 75.

L'importo delle borse è fissato, anno per anno, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi che gli orfani seguono.

Le borse sono pagabili in quattro rate trimestrali anticipate a cominciare dal 1° ottobre, su presentazione di una attestazione del capo dell'Istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione per il primo trimestre e la frequenza per i tre successivi trimestri.

Per ottenere la conferma del beneficio per un'altro anno del medesimo corso deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti la promozione alla classe superiore, e per le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la promozione nelle materie obbligatorie per il corso frequentato, o in un numero pari di materie.

Il Consiglio d'amministrazione delibera la cessazione del beneficio della borsa di studio per quegli orfani che se ne rendano indegni per cattiva condotta o che non siano promossi alla classe superiore, salvo a consentire, in particolari circostanze e per una sola volta in ciascuno dei due corsi medi, che il beneficio sia sospeso durante l'anno in cui l'orfano ripete la classe.

CAPO IV.

## Posti a pagamento nei Convitti

Art. 76.

Ai posti a pagamento nei Convitti, eventualmente disponibili per l'anno scolastico successivo, alle condizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, sono ammessi a concorrere, con il medesimo bando di cui all'art. 60, i figli degli impiegati dai 6 ai 12 anni compiuti al 30 settembre dell'anno in corso.

I figli e le figlie degli impiegati che hanno concorso sono collocati rispettivamente in due distinte graduatorie secondo le quali sono assegnati i posti, nel seguente ordine di preferenza:

1° agli orfani di ambedue i genitori;

2° agli orfani di padre;

3° agli orfani di madre o ai figli di madre separata dal marito;

4° ai giovani che debbono frequentare scuole non esistenti nella residenza dell'impiegato;

5° ai figli degli impiegati che abbiano riportato una media non inferiore a nove decimi nella condotta nello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente.

Art. 77.

Le domande per un posto a pagamento debbono essere presentate all'Opera di previdenza entro il 31 agosto. Alla domanda debbono essere uniti:

1° l'atto di nascita del concorrente;

2° il certificato di sana costituzione;

3° la situazione di famiglia;

4° un certificato dal quale risultino i punti riportati nella condotta e nel profitto nel cessato anno scolastico.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tali domande non oltre il mese di ottobre.

Art. 78.

Nelle convenzioni con gli Istituti che assumono l'impegno della educazione e dell'istruzione degli orfani degli impiegati dello Stato, sono stabilite anche le norme e le garanzie atte ad assicurare agli Istituti suddetti il pagamento delle rette e il rimborso delle spese da parte dei rappresentanti legali dei giovani collocati nei posti a pagamento.

CAPO V.

## Convenzioni con Enti che assumono l'impegno dell'educazione o dell'istruzione degli orfani.

Art. 79

Le convenzioni di cui al titolo IV del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, debbono stipularsi con Istituti eretti in Ente morale, i quali abbiano fra i propri fini quello di provvedere alla educazione e alla istruzione degli orfani degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Le convenzioni sono stipulate dal Direttore generale degli Istituti di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 80.

Per il ricovero degli orfani nei Convitti gestiti dagli Enti di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, può essere stabilita una dotazione annua complessiva per un determinato numero di posti per orfani da ricoverarsi, o possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e al rimborso delle spese accessorie.

Art. 81.

La proprietà degli edifici che, per l'art. 12 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, sono posti a disposizione degli Istituti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani degli impiegati rimane all'Opera medesima; ma le spese di ordinaria manutenzione di quegli edifici sono a carico degli Istituti.

Art. 82.

I mutui di cui nell'art. 12 del decreto-legge 26 febbraio 1920, numero 219, sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti; essi possono essere concessi a quegli Istituti che abbiano entrate fisse sufficienti ad estinguere il prestito, all'infuori del contributo dell'Opera di previdenza per gli orfani da essa collocati nei Convitti di tali Istituti.

I prestiti sono ammortizzabili ad annualità costanti, comprensive del rimborso e degli interessi, al saggio dei mutui di favore concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in un periodo che può estendersi fino a 50 anni.

L'Opera di previdenza, a garanzia del mutuo, prende ipoteca di primo grado sugli edifici costruiti od acquistati; inoltre deve ritenere le somme dovute per il ricovero degli orfani fino a compensazione delle annualità che non fossero state corrisposte alle relative scadenze e dei relativi interessi di mora al saggio legale.

Nelle convenzioni da stipularsi con gli Istituti deve essere stabilito che, qualora entro tutto il periodo per il quale è stata stipulata l'estinzione del mutuo, per qualsiasi motivo fossero risolute o non venissero rinnovate le convenzioni concernenti il collocamento di orfani da parte dell'Opera nei Convitti di quegli Istituti, l'Opera di previdenza diviene proprietaria e prende possesso dell'edificio costruito o dei mobili acquistati con l'intera somma, restituendo la parte del mutuo ammortizzata, dopo detratta la somma corrispondente alla svalutazione dell'immobile o dei mobili, in base a perizia del Genio civile.

Le convenzioni che contengono le pattuizioni di cui al comma precedente debbono essere trascritte.

Art. 83.

I Convitti che, per l'art. 12 del decreto-legge 26 febbraio 1920 n. 219, sono posti a disposizione di Istituti che assumono l'impegno dell'educazione o dell'istruzione degli orfani, possono essere destinati al ricovero di orfani di quelle categorie d'impiegati civili di ruolo dello Stato alle quali appartengono i soci di detti Istituti.

Art. 84.

I posti a pagamento di cui all'art. 10 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, non possono superare il ventesimo dei posti gratuiti riservati agli orfani da collocarsi nel medesimo Convitto e nello stesso anno scolastico.

Art. 85.

Gli Enti con i quali l'Opera di previdenza ha stipulato convenzioni per l'educazione e l'istruzione degli orfani devono presentare all'Opera stessa i propri statuti, i regolamenti dei Convitti e le loro modificazioni, nonchè i bilanci preventivi e i conti consuntivi annuali.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Opera di previdenza può richiedere che nei regolamenti dei Convitti vengano introdotte le modificazioni che, a suo giudizio insindacabile, ritenga indispensabili, e ha facoltà, in caso del mancato accoglimento di tali richieste, di denunciare le convenzioni le quale si intendono senz'altro rescisse alla fine dell'anno scolastico in corso.

Art. 86.

A cura dell'Opera di previdenza verrà esercitata la diretta sorveglianza sui Convitti degli Enti che hanno assunto la educazione degli orfani e sopra gli orfani collocati in altri Convitti.

TITOLO V.

## Sussidi

Art. 87.

I sussidi ai superstiti di cui all'art. 13 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, sono concessi:

1° per delegazione dell'Opera di previdenza, dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendeva l'impiegato, se domandati entro un mese dalla data della morte del medesimo, o in altri casi di assoluto, urgente bisogno;

2° dall'Opera di previdenza se richiesti posteriormente in altri casi o sempre in circostanze di dimostrata situazione di bisogno.

Possono far domanda di sussidio all'Opera di previdenza anche i superstiti di impiegati morti anteriormente al 1° febbraio 1918.

Art. 88.

I sussidi possono essere accordati anche ai superstiti di impiegati esclusi dall'assegno vitalizio a causa dell'esistenza di altri superstiti che li precedono nell'ordine di preferenza stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 89.

Alla domanda di sussidio indirizzata all'Opera di previdenza dai superstiti di iscritti, ai quali sia già stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera medesima, debbono essere uniti solamente i documenti di cui ai numeri 14 e 15 dell'art. 21, qualora non siano stati già inviati.

Alla domanda di sussidio dei superstiti di impiegati non aventi diritto all'assegno vitalizio debbono essere uniti i medesimi documenti richiesti per la concessione degli assegni vitalizi ed inoltre i documenti di cui ai nn. 14 e 15 dell'art. 21, qualora non siano stati già uniti a precedenti istanze.

I richiedenti possono inoltre inviare quei documenti che ritenessero utili per dimostrare la situazione di bisogno.

Tali domande di sussidio sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 90.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce ogni anno la somma da mettersi a disposizione dei singoli Ministeri per la concessione di sussidi di cui al n. 1 dell'art. 87.

Tale somma non può superare la metà dell'assegnazione di cui alla lettera *b)* dell'art. 4 del decreto-legge 26 febbraio 1920, numero 219.

I Ministeri possono disporre di tale somma a favore degli assegnatari dei sussidi, mediante mandati diretti sull'Opera di previ-

denza, che li ammette a pagamento, e possono anche prelevare fondi da porsi a disposizione dei funzionari da essi all'uopo delegati, i quali debbono renderne conto alla rispettiva Amministrazione centrale con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato per i rendiconti dei fondi forniti con i mandati di anticipazione.

Le Amministrazioni centrali, esaminati i rendiconti dei funzionari delegati dipendenti e trovatili regolari, li trasmettono, unitamente a due esemplari dei relativi decreti di scarico, all'Opera di previdenza, che li invia allegati al rendiconto consuntivo alla Corte dei Conti, la quale provvede alla registrazione dei decreti, richiesta dall'art. 379 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le somme che al 31 dicembre di ogni anno non siano state impiegate e si trovino nelle mani del funzionario delegato devono essere versate all'Opera di previdenza mediante vaglia postale di servizio e la relativa ricevuta viene unita al rendiconto.

Art. 91.

I sussidi di cui al n. 1 dell'art. 87 non possono superare le lire 500 se accordati in occasione della morte dell'impiegato e le L. 150 per una volta tanto, se accordati negli altri casi.

L'ammontare dei sussidi concessi nel medesimo anno solare direttamente dall'Opera di previdenza non può superare il minimo dell'assegno vitalizio spettante ai superstiti della categoria alla quale il richiedente appartiene; qualora siano superstiti ambedue i genitori tale ammontare non può superare le L. 150 per ciascuno di essi.

TITOLO VI.

## Disposizioni comuni agli assegni, al ricovero di orfani, alle borse di studio e ai sussidi

Art. 92.

I documenti che si uniscono alle domande dei benefici dell'Opera di previdenza sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell'articolo 15 del testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative approvato con R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *C*.

Art. 93.

L'Opera di previdenza, qualora sia possibile, chiede di ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolari, si riserva inoltre la facoltà di richiedere altre informazioni ed altri documenti per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, la inabilità al lavoro e le altre circostanze allegate dai superstiti.

Art. 94.

Al pagamento delle borse di studio, dei sussidi di cui al num. 2, dell'art. 87, e delle somme dovute agli Istituti per ricovero di orfani, l'Opera provvede mediante mandati diretti emessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, che stabilisce altresì i modelli dei registri da tenere presso di sè e presso le Delegazioni del tesoro.

Art. 95.

L'Opera di previdenza nel ricevere donazioni, lasciti, legati, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli impiegati e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 96.

Nei bilanci tecnici quinquennali dell'Opera di previdenza, da compilarsi a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 26 febbraio 192 , n. 219, deve essere determinata la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri ed alle borse di studio in corso di godimento, e deve essere fatta la previsione degli oneri latenti relativi agli assegni vitalizi.

In occasione dei bilanci stessi l'Ufficio tecnico determina le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'Opera di previdenza, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'articolo 3 del decreto legge 26 febbraio 1920, n. 219.

Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal Consiglio d'amministrazione per le erogazioni facoltative relative alla concessione dei ricoveri e delle borse di studio ed alle spese per l'impianto di Convitti e per l'integrazione del fondo dei sussidi a norma dell'articolo 14 del decreto-legge sopraindicato, in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.

Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'Opera di previdenza l'Ufficio tecnico determina volta per volta il valore capitale degli impegni assunti dall'Opera per gli assegni vitalizi conferiti, per i ricoveri e le borse di studio, e il Consiglio di amministrazione provvede affinchè il totale degli impegni stessi e di quelli per l'impianto di Convitti e per la integrazione del fondo dei sussidi non ecceda il valore delle attività dell'Opera di previdenza.

TITOLO VII.

## Disposizioni transitorie

Art. 97.

La liquidazione degli assegni vitalizi agli iscritti e ai loro superstiti si fa con le aliquote stabilite dal R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, anche se la cessazione dal servizio sia avvenuta tra il 1° febbraio 1918 e il 30 settembre 1919.

Qualora l'iscritto sia morto o abbia abbandonato il servizio per infermità od età avanzata anteriormente al 1° ottobre 1919, dopo aver prestato più di venti ma meno di venticinque anni di servizio utile, il massimo dell'assegno vitalizio di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, si computa in base agli anni di servizio effettivamente prestati.

Art. 98.

Fino a quando non saranno emanate le norme speciali di cui al 2° comma dell'art. 21 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, per gli iscritti assunti in servizio a partire dal 1° ottobre 1919 in poi e per i loro superstiti si applicheranno provvisoriamente le norme relative agli assegni vitalizi di cui al titolo III del decreto stesso.

Art. 99.

La Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, per gli impiegati e superstiti di impiegati civili, non aventi diritto a pensione, dopo aver provveduto per il proprio servizio di stralcio, per l'assistenza dovuta al personale non iscritto all'Opera, versa la rimanenza delle proprie entrate, di cui agli articoli 10 e 16 della legge suddetta, all'Opera di previdenza.

Quando la Cassa sovvenzioni avrà esaurito le proprie finalità nei riguardi degli impiegati e dei superstiti di impiegati cessati dal servizio prima del 1° febbraio 1918, l'intero provento delle entrate, di cui all'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, sarà versato direttamente all'Opera di previdenza.

Gli assegni vitalizi già concessi dalla Cassa stessa ad iscritti e a superstiti di iscritti all'Opera di previdenza saranno revocati a partire dalla data in cui l'Opera di previdenza conferirà gli assegni vitalizi da essa dovuti, e le quote già pagate dalla Cassa sovvenzioni saranno trattenute sull'importo dovuto dall'Opera di previdenza.

Art. 100.

Con le convenzioni da stipularsi a norma dell'art. 8 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, l'Opera di previdenza può assumersi l'onere per il mantenimento degli orfani che alla data di pubblicazione del presente regolamento si trovano già ricoverati nei Convitti degli Enti di cui all'articolo stesso alle seguenti condizioni:

*a*) che il numero degli orfani non superi quello dei posti gratuiti mantenuti dagli Enti alla pubblicazione del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, e che detti orfani si trovino nelle condizioni contemplate dal titolo IV dal presente regolamento per poter concorrere ad un posto gratuito, anche se abbiano superato il limite di età indicato dall'art. 67.

*b*) che gli Enti pongano a disposizione dell'Opera di previdenza i propri Convitti, per l'ammissione di orfani su designazione dell'Opera medesima.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro del tesoro*

BONOMI.